

## Articolo 1 Principi e finalità

La Regione Calabria in attuazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione e dell'articolo 2, comma 2, lettera b) dello Statuto garantisce la tutela della salute riconoscendo i disturbi dello spettro autistico quale patologia invalidante che determina un'alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo, promuove la piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa statale vigente in materia ed interviene per la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi sanitari specifici.

## Articolo 2 Definizione clinica

1. I disturbi dello spettro autistico, compreso l'autismo, sono quelli definiti dai sistemi di classificazione internazionale MANUALE DIAGNOSTICO E STATISTICO DSM-IV dell'organizzazione mondiale della sanità.

## Art. 3 Destinatari

1. La presente legge mira a favorire il normale inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, sviluppandone le potenzialità e migliorando la qualità della loro vita e quella dei loro familiari.
2. Sono destinatari della presente legge i minori, adolescenti e persone adulte affette da tale sindrome nonché i familiari.

## Art. 4 Compiti della Regione

1. La Regione nel rispetto delle Linee Guida nazionali:
  - a) promuove programmi di screening, con campagne di sensibilizzazione a livello regionale;
  - b) assicura una rete di servizi dislocati in modo omogeneo sull'intero territorio volti a garantire percorsi diagnostici terapeutici assistenziali nei confronti delle persone con disturbi dello spettro autistico;
  - c) promuove attività di formazione e aggiornamento degli operatori del settore socio sanitario;
  - d) promuove progetti ed interventi tesi a migliorare la qualità e la precocità diagnostica, la qualità della vita della persona autistica e dei loro familiari;
  - e) garantisce le condizioni affinché i soggetti si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona;
  - f) istituisce il Comitato di coordinamento regionale per l'autismo;
  - g) entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge definisce un regolamento regionale atto ad identificare i requisiti specifici necessari per poter accedere ai sussidi previsti dall'art. 5 comma d.

## Art. 5 Comitato di coordinamento regionale per l'autismo

1. E' istituito presso il Dipartimento regionale della Tutela della salute, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato di coordinamento regionale per l'autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo quale guida nella promozione e nel miglioramento dei percorsi socio assistenziali specifici per le persone con sindrome autistica.

2. Per perseguire le finalità di cui alla presente legge, il Comitato regionale:

- a) attua ed aggiorna le " Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei disturbi pervasivi dello sviluppo con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico", recepite dall'accordo stipulato nella Conferenza Unificata del 22/11/2012 ai sensi dell'ad comma 2 del decreto legislativo 28/08/1997 n 281 tra il governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano , le province, i comuni e le comunità montane sulle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei disturbi pervasivi dello sviluppo con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico";
- b) costituisce una banca dati di natura epidemiologica che consente di monitorare l'andamento di disturbi dello spettro autistico e i risultati terapeutici e riabilitativi erogati;
- c) promuove in collaborazione con le Aziende Sanitarie Provinciali una rete di servizi atti a sostenere le famiglie quali attori principali del progetto terapeutico;
- d) propone alla Giunta Regionale, ai fini dell'adozione della conseguente delibera, la proposta del piano relativo all'erogazione di sussidi economici e la copertura delle spese per interventi di ausilio dal servizio sanitario.

#### Art 6

##### Composizione del Comitato di coordinamento regionale per l'autismo

1. Il Comitato di coordinamento regionale per l'autismo è costituito da:

- a) un dirigente regionale competente in materia di politiche della salute;
- b) un dirigente regionale competente in materia di politiche sociali;
- c) un dirigente con specifiche competenze in materia per ogni Azienda Sanitaria Provinciale;
- d) un rappresentante per ogni associazione di familiari di persone con sindrome autistica regolarmente riconosciuta;
- e) un rappresentante della Direzione Scolastica Regionale.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Comitato regionale quale organo propositivo e consultivo della Regione Calabria in materia di disturbi dello spettro autistico esprime parere sugli atti riguardanti tale materia. La durata dell'incarico dei componenti il Comitato regionale è per l'intera legislatura e può essere riconfermato. La partecipazione quale componente del Comitato regionale è gratuita e non prevede rimborsi spese a vario titolo. La segreteria del Comitato regionale ha sede presso gli uffici del Dipartimento per la Tutela della Salute a Catanzaro e si avvale per l'attività di segreteria, del personale di ruolo della regione Calabria.

#### Art. 7

##### Disposizioni finanziarie

Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede attingendo dal fondo speciale di parte corrente pari a euro 100.000,00 ed imputando la medesima somma ad un capitolo di nuova istituzione all'interno della UPB 6.201021301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015/2017 della Regione Calabria.

#### Art. 8

##### Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria